

Renzo Zagnoni

COMUNITÀ E BENI COMUNI  
NELLA MONTAGNA FRA BOLOGNA E PISTOIA NEL MEDIOEVOE

[Già pubblicato in *Comunità e beni comuni dal Medioevo ad oggi*.

Atti della giornata di studio (Capugnano, 10 settembre 2005), a cura di Renzo Zagnoni,  
Porretta Terme - Pistoia, 2007, pp. 17-44.

© Gruppo di studi alta Valle del Reno (Porretta Terme - Bo) - Società Pistoiese di Storia Patria  
(Pistoia) - Distribuito in digitale da Alpes Appenninae - [www.alpesappenninae.it](http://www.alpesappenninae.it)]

Sommario: 1. I beni comuni: origini ed importanza per le comunità locali. 2. La selva dell'Orsigna, i conti Guidi e le comunità di Brandeglio e Batoni. 3. I boschi della valle del Brasimone fra conti Alberti, abbazia di Montepiano, pieve di Guzzano e comunità locali. 4. Il caso dei boschi assegnati dall'abbazia di Nonantola alla comunità di Rocca Corneta. 5. La tutela dei beni collettivi negli statuti comunali.

### 1. I beni comuni: origini ed importanza per le comunità locali

Nei secoli fra alto e basso Medioevo gran parte dei territori più alti dello spartiacque appenninico tirrenico-adriatico era sicuramente pressoché spopolata, isolata e percorsa solamente da alcune strade di valico transappenninico, che si presentavano come tracce nel terreno, di solito percorse solamente nella buona stagione. Si trattava di zone completamente ricoperte di fitte foreste, che sugli alti crinali, che ad ovest del gruppo monte Uccelliera-Corno alle Scale raggiungono anche i 2000 metri, cedevano il posto alle praterie d'altura, preziosissime per il pascolo transumante delle greggi. Anche le valli più alte erano, ed oggi stanno tornando ad essere, ricoperte di fitti boschi fino a quote relativamente basse. Secondo Vito Fumagalli proprio per questi motivi accadde spesso che, più che di *montes*, si preferisse parlare di *alpes*, intendendo con questo termine sottolinearne la notevole *altitudine, l'uso per il pascolo e la fisionomia vegetale e faunistica d'alta montagna*<sup>1</sup>. E di questo modo di esprimersi sono testimonianza i moderni toponimi che recano ancor oggi il termine *alpe* o *alpi*, come ad esempio: Castel dell'Alpi, Monte Acuto delle Alpi, l'Alpe di Stagno, l'Alpe di Baigno, San Pellegrino in Alpe e moltissimi altri. Lo statuto della Sambuca del 1291, riformato nel 1340, di cui parleremo alla fine di questo scritto, utilizza regolarmente espressioni come *alpe Communis Sambuce* o *tallium alpis et paschum territorii Sambuce*, un modo di esprimersi non limitato al Medioevo, ma che si estese anche all'Età moderna. Allo stesso molti documenti parlano del crinale spartiacque appenninico usando l'espressione *iugum alpis*.

Secondo lo Schneider in tutto l'Appennino pistoiese le vallate montane e le alture boschive, nell'alto Medioevo furono demaniali<sup>2</sup> e spesso vennero concesse in uso a signori e comunità, come sembrerebbe il caso anche del feudo di Pavana-Sambuca, che, secondo un'ipotesi di Natale Rauty, nel secolo IX sarebbe stato assegnato dall'imperatore Lodovico II (844-875) al vescovo pistoiese Oschisi<sup>3</sup>. Un secondo esempio è quello delle valli dell'Orsigna e dell'alto Reno, concesse dai conti Guidi alla comunità di Brandeglio nel 1161. Un terzo ancora quello della valle della Dardagna concessa nel 1136 dall'abbazia di Nonantola alla comunità di Rocca Corneta. Che i territori delle alpi appartenessero al potere supremo, che li concedeva a suoi fedeli, è confermato, ad esempio dal diploma con cui il 28

<sup>1</sup> V. Fumagalli, *L'uomo e l'ambiente nel Medioevo*, Roma-Bari 1993, pp. 41-42.

<sup>2</sup> F. Schneider, *L'ordinamento pubblico nella Toscana medievale. I fondamenti dell'amministrazione regia in Toscana dalla fondazione del regno longobardo alla estinzione degli Svevi (568-1268)*, traduzione a cura di F. Barbolani di Montauto, Firenze 1975, p. 255 e nota 168.

<sup>3</sup> N. Rauty, *Storia di Pistoia. I. Dall'alto Medioevo all'età precomunale 406-1105*, Firenze 1988, pp. 175-184 e Id., *Alle origini di Pavana. Il diploma dell'imperatore Ottone III del 998*, in *Pavana: un millenario 998-1998*, atti della giornata di studio (6 agosto 1998), a cura di A. Caruso e R. Zagnoni, Porretta Terme - Pistoia 1999 ("Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana", 8), pp. 19-29, alle pp. 22-23.

settembre 1164 l'imperatore Federico I confermò tutti i suoi beni a Guido (VII) Guerra, conte della Tuscia, fra i quali troviamo appunto anche le *alpes*<sup>4</sup>.

Nel momento in cui, a cominciare dalla seconda metà del secolo XII, sull'esempio del sorgere dei comuni cittadini anche nei territori montani le comunità locali cominciarono ad organizzarsi politicamente con proprie magistrature, esse videro proprio nei territori boscosi alti un elemento fondamentale per la propria sopravvivenza, tanto che in molte situazioni fu proprio la necessità di organizzare il loro sfruttamento e la loro tutela a promuovere la stessa nascita di strutture politiche locali. Secondo Cinzio Violante *la coscienza del nesso giuridico fra gli ambiti territoriali ecclesiastico e civile a livello di parrocchia e di comune rurale era dunque chiara*: fra i vicini ci sono infatti interessi comuni come la partecipazione ai beni collettivi, alle spese del pozzo e delle strade ed anche a quelle della chiesa e del cimitero; anche nei casi in cui all'inizio fu il signore del luogo a costruire la cappella, in seguito furono i vicini ad interessarsi ad essa, tanto che la chiesa assunse prestissimo la funzione di luogo simbolico di identificazione della comunità<sup>5</sup>. Le comunità cominciarono così a riconoscersi e ad auto-identificarsi in relazione a questi elementi essenziali, che permisero loro avviare il processo di affrancamento dalle antiche soggezioni sia dal punto di vista politico, sia da quello economico ed infine anche da quello religioso affermando sempre di più l'autonomia della cappella di villaggio dalla pieve. Così ben presto ottennero, di solito dai signori, l'assegnazione di vasti possessi boschivi, ponendosi fin dal primo momento del loro sorgere il problema della gestione dei beni comuni e dell'utilizzo da parte degli abitanti degli usi civici ad essi collegati. Come abbiamo già affermato, in molti casi furono proprio le necessità della gestione di tali patrimoni a provocare il sorgere di una prima organizzazione politica, documentata soprattutto dalle prime attestazioni dell'esistenza di consoli, anche in questo caso per imitazione dei comuni cittadini.

Nella zona qui presa in considerazione tali beni comuni erano soprattutto composti di vastissimi boschi e praterie, collocati nelle zone altimetricamente più elevate, spesso a ridosso del crinale spartiacque, oppure lungo i crinali secondari.

I beni comuni ebbero quindi un'enorme importanza per le comunità del contado, come sottolinea Maire Vigueur nell'introduzione a questo stesso convegno. Questo autore ci ha ricordato tutto ciò che fornivano quei terreni, assieme al fatto che per larga parte delle popolazioni contadine essi fornivano un prezioso *complemento di risorse, che garantiva un certo tenore di vita quando non era addirittura indispensabile alla sua sopravvivenza*<sup>6</sup>. Queste affermazioni riferite alla pianura Padana risultano ancor più vere per le zone montane come quella qui presa in esame, nelle quali, soprattutto per i nullatenenti, avere a disposizione anche solamente una limitata quantità di legname per il riscaldamento rappresentava un'indispensabile caparra per sopravvivere nei lunghi e rigidi inverni. Per sottolineare l'importanza dei beni comuni per le comunità della montagna riprenderò qui di seguito quanto afferma lo stesso Maire Vigueur in riferimento ai numerosi modi con cui gli abitanti li utilizzavano: l'analisi della documentazione ci condurrà ad affermare che l'impostazione del problema proposta da questo autore si può decisamente estendere anche al territorio qui preso in esame:

- *fornivano il cibo necessario per la vita della maggior parte degli animali della comunità*

A questo proposito basta ricordare l'accordo del 1243 fra la comunità di *Lemonio*, l'odierna Le Mogne in Comune di Camugnano, e l'abbazia di Montepiano<sup>7</sup>, nel quale sono ricordati i vari tipi

---

<sup>4</sup> N. Rauty, *Documenti per la storia dei conti Guidi in Toscana. Le origini e i primi secoli 887-1164*, Firenze 2003 ("Deputazione di storia patria per la Toscana. Documenti di storia italiana", X), 1164 settembre 28, n. 226, pp. 298-301.

<sup>5</sup> C. Violante, *Pievi e parrocchie nell'Italia centrosettentrionale durante i secoli XI e XII*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della "Societas christiana" dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi, parrocchie*, Atti della sesta Settimana internazionale di studio (Milano 1-7 settembre 1974), Milano 1977, pp. 733-737.

<sup>6</sup> Vedi il saggio introduttivo a questo volume ed anche: J. C. Maire Vigueur, *Premessa a I beni comuni nell'Italia comunale: fonti e studi*, in "Melanges de l'École Française de Rome", XCIX, 1987, 2, pp. 553-554. Sul problema relativamente alla Toscana cfr. M. Bicchierai, *Beni comuni e usi civici nella Toscana del basso Medioevo*, in *Beni comuni e usi civici nella Toscana tardo medievale*, a cura di M. Bicchierai, Venezia 1994, pp. 13-50.

<sup>7</sup> ASF, *Diplomatico, Bardi Serzelli*, n. 140, 1243 marzo 20, pubblicato in S. Tondi, *L'abbazia di Montepiano dalle origini alla metà del XIII secolo (con appendice documentaria)*, tesi di laurea, Università di Firenze, relatore O. Muzzi, a.a. 1997-98, 1243 marzo 20, n. 105, pp. 370-374; citeremo dal testo della tesi i documenti ivi trascritti, che non sono contenuti nel recente volume già citato, nel quale è compresa solamente la prima parte della tesi stessa, che è pubblicata: S. Tondi, *L'abbazia di Montepiano dalle origini alla metà del secolo XIII*, Vernio 2001.

di animali che venivano portati a pascolare nelle alpi, secondo una precisa calendarizzazione ed in relazione alle caratteristiche diverse dei vari terreni: porci, di solito lasciati allo stato brado, capre e caproni, pecore, montoni e castrati, vacche e vitelli trovavano nelle parti alte del territorio quanto era necessario alla loro vita, come la raccolta delle ghiande risultava indispensabile per l'alimentazione del bestiame suino. Alcuni di questi terreni venivano anche utilizzati per un povere coltivazioni di montagna, ricordate ad esempio in una carta del 1274 in relazione alla comunità di Costozza nella valle della Limentra Orientale<sup>8</sup>. Anche l'accordo fra le comunità di Baragazza e Castiglione dei Gatti, oggi dei Pepoli, del 1233<sup>9</sup>, prevedeva la possibilità di fare pascolare gli animali degli abitanti: *bavolent, pascolent et boschigent et vadant*.

- *fornivano il legname*

Si trattava di un materiale indispensabile per un'economia di montagna come quella presente in questo territorio. Il legname poi serviva per tante attività, dalla costruzione delle case, quasi sempre definite *de paleis et lignamine* ancora negli estimi della prima metà del secolo XIII e del successivo, e di ogni altro tipo di costruzioni, come le stalle o i metati per l'essiccazione delle castagne; lo sfruttamento del legname era un'attività che spesso implicava il taglio anche di tronchi interi per la carpenteria: lo statuto di Vernio del 1338 alla rubrica XXI prevedeva che gli abitanti di quel distretto non potessero fare tagli indiscriminati per tali scopi: *impune non possint facere lignam in alpibus pro aedificando in districtu Vernii*<sup>10</sup>. L'uso del legname era orientato anche alla realizzazione di strumenti utili per l'agricoltura, come le doghe delle botti; lo apprendiamo anche dalla carta relativa all'assegnazione della selva di Rocca Corneta da parte del Comune a privati nell'anno 1292: con questo atto gli abitanti videro fortemente ridotta la possibilità di sfruttare i beni comuni, poiché il territorio di pertinenza della comunità venne concesso *in toto* a due pistoiesi che lo avrebbero potuto sfruttare a loro piacimento; essi però si riservarono almeno la possibilità di fare legna per motivi d'uso artigianale, cosicché essi videro confermato il loro diritto, anche se limitato quantitativamente, cosicché avrebbero potuto continuare a *laborare pigellas et faças ad laborandum e facendum dovas, fetas et moços VIII pedum et aliud non*.

Un'altra carta che documenta le possibilità offerte ai comunisti dallo sfruttamento del legname ricavato dai beni comuni è il citato accordo concluso fra le comunità di Baragazza e Castiglione nel 1223<sup>11</sup>, che prevedeva che gli abitanti *ligna illa accipiant et portent sibi ad eorum domum vel domos*, oltre alla possibilità di raccogliere *vinzalia* o *vinzilia*.

Anche gli statuti di Capugnano del 1735, che sono molto tardi ma contengono molto probabilmente norme di origine medievale, consentivano a *qualunque di tagliare delle vette per fare cerchie per battere il grano*, anche se poi, al capitolo 42, vietavano in modo rigoroso qualsiasi taglio in una specifica parte dei beni comunali, detta *Salvada*, tutelata in modo particolare; le vette per battere il grano erano strumenti fatti di due bastoni collegati da un legaccio in corda o pelle, per questo detti *correggiati* o *corgiali* in riferimento alle corregge che li legavano, che battuti ritmicamente sulle spighe ammassate sull'aia permettevano di separare i chicchi dalla pula. Allo stesso modo su licenza scritta del massaro *si concede alli bifolchi che accadendoli possino ogn'anno tagliarsi un traino di gambole ed un altro traino di piedi da tregia e da bina*.

- *forniva il legname per il riscaldamento*

Questa possibilità risultava non solo utile, ma spesso indispensabile a quei comunisti che non disponevano di boschi propri. Lo statuto di Vernio del 1338 è l'unica fonte da noi conosciuta che parli esplicitamente di questo uso, che pure doveva essere amplissimamente diffuso, perché era fondamentale per la vita stessa dei comunisti più poveri; la rubrica XXI prevedeva infatti che gli abitanti di Vernio potessero tagliare legname non solo come materiale da costruzione, ma anche *seu comburendo familiariter in domibus et habitationibus eorundem*<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> ABV, *Diplomatico*, 1274 settembre 9, n. 462.

<sup>9</sup> ASB, *Comune Governo*, n. 19, 53<sup>v</sup>-54<sup>r</sup>; una copia del 1766 in ASB, *Archivio Pepoli*, serie I/A, n. 1 (Instrumenti e scritture), fasc. 14/2°.

<sup>10</sup> *Gli statuti di Vernio*, a cura di R. Gualtieri, Prato 1992, p. 60, rubrica XXII.

<sup>11</sup> ASB, *Comune Governo*, n. 19, 53<sup>v</sup>-54<sup>r</sup>; una copia del 1766 in ASB, *Archivio Pepoli*, serie I/A, n. 1 (Instrumenti e scritture), fasc. 14/2°.

<sup>12</sup> *Gli statuti di Vernio*, p. 60, rubrica XXII.

- *fornivano i giunchi*

Anche questa possibilità risultava utilissima per la produzione di panieri, di panieroni e *gorghe*, strumenti indispensabili per un civiltà che nell'agricoltura vedeva l'unico strumento di sopravvivenza. Il già citato accordo fra le comunità di Baragazza e Castiglione del 1233<sup>13</sup> prevedeva per gli abitanti di raccogliere *vinzalia* o *vinzilia*, cioè i vimini utilizzati proprio per questo scopo.

- *fornivano i prodotti del sottobosco*

Anche se per questo tipo di attività non ho reperito documenti diretti riferibili alla zona qui presa in esame, appare certo che anche queste comunità riconoscessero nei prodotti del sottobosco, dai funghi, ai mirtilli, ai lamponi, un'utilissima integrazione della loro povera dieta. Si trattava sicuramente di un'attività che nella raccolta vedeva impegnata tutta la famiglia, fino ai più piccoli componenti.

- *la caccia*

Come attività occasionale o professionale, anche se in alcune situazioni questo tipo di attività era riservato ai signori.

- *fornivano legname per produrre carbone di legna*

Si tratta di un'attività che ha continuato ad essere esercitata fino a tempi recentissimi, il cui prodotto, il carbone di legna, anche nel Medioevo era importante soprattutto per l'attività dei fabbri ferrai e dei maniscalchi. Un indizio toponomastico di questa attività è una *fossa carboncelli* che si trovava sull'Alpe di Montepiano, citata in una carta del 1274<sup>14</sup>, mentre lo statuto della Sambuca del 1291 alla rubrica 127 ricorda il divieto di *facere cinere* nelle terre prostimate, un'espressione che si può riferire sia all'uso di incendiare i boschi per ricavarne campi coltivati, sia, forse meno probabilmente, alla carbonizzazione della legna.

Il sorgere delle comunità rurali in questa parte della montagna toscano-bolognese si può far risalire alla seconda metà del secolo XII o all'inizio del successivo, un periodo in cui il processo di sottomissione della montagna da parte del Comune di Bologna era in fase avanzata. Il Comune cittadino iniziò ben presto ad imporre il proprio governo per mezzo soprattutto dell'esercizio della giurisdizione, dell'imposizione fiscale e dell'obbligo per le stesse comunità di fornire, se richieste, un determinato numero di *milites*. Questo processo di sottomissione di comunità e signori si può considerare se non concluso, certamente già avviato a conclusione nel 1223, quando le comunità risultano in molti casi già definite sia nella loro struttura interna, sia per i rispettivi confini, che di solito ricalcavano quelli ecclesiastici delle pievi e delle cappelle, analogamente a quanto stava avvenendo nel Pistoiese; il 1223 fu l'anno in cui il Comune bolognese divise le comunità del contado, da poco assoggettate, a seconda dei quartieri della città<sup>15</sup>.

In relazione al sorgere dei comuni rurali e montani ed allo sfruttamento dei beni comuni, dal punto di vista sociale grande importanza ebbero le consorzierie di piccoli nobili, che già in epoche precedenti possedevano beni in comune. Un esempio della loro attività nell'ambito del comune rurale è quello testimoniato da una carta già citata del 1223: nell'atto con cui venne divisa una selva fra le abbazie di Montepiano ed Opleta da una parte e gli uomini, cioè la comunità rurale, di Creda dall'altra, questi ultimi vengono elencati in calce al documento e fra di essi troviamo Alberto e Gerardo de fu Benno e Guido di Federico, appartenenti al ramo della progenie signorile degli Stagnesi che si era stabilito in quel luogo<sup>16</sup>. Gruppi di nobili sono documentati anche a Capugnano nel 1220: nel verbale di una riunione dell'arengo di quell'anno i nomi dei *milites* Andrea di Ubertainello e Bencevenne seguono i nomi dei due consoli e precedono quelli degli *homines*. Allo stesso modo l'estimo del 1235 relativo a Bargi ci mostra popolo e nobili insieme nel consiglio della comunità: a capo dell'organizzazione

<sup>13</sup> ASB, *Comune Governo*, n. 19, 53<sup>v</sup>-54<sup>r</sup>; una copia del 1766 in ASB, *Archivio Pepoli*, serie I/A, n. 1 (Instrumenti e scritture), fasc. 14/2°.

<sup>14</sup> ABV, *Diplomatico*, 1274 settembre 9, n. 462.

<sup>15</sup> Sui comuni rurali nella montagna bolognese rimane fondamentale L. Bertacci, *Il comune rurale nell'Appennino bolognese*, in *Monzuno. Territorio e beni culturali di un'area comunale dell'Appennino bolognese*, Bologna 1974, pp. 9-30; per il Pistoiese cfr. G. Francesconi, *Il "districtus" e la conquista del contado*, in *Storia di Pistoia II. L'età del libero Comune. Dall'inizio del XII alla metà del XIV secolo*, a cura di G. Cherubini, Firenze 1998, pp. 101-102.

<sup>16</sup> ABV, *Diplomatico*, 1223 gennaio 27, n. 249.

comunale risulta un console dei nobili (che erano solamente tre) ed un massaro di origine popolare<sup>17</sup>. Infine gli uomini di Stagno che avevano tentato di usurpare i beni della chiesa di Sant'Ilario di Badi, contro i quali agì l'arciprete di Succida per costringerli a non farlo, nella carta del 1161 che parla della vicenda appaiono come un gruppo coeso, probabilmente appartenente alla stirpe degli Stagnesi, e vengono significativamente definiti *vicini* di Stagno<sup>18</sup>.

In alcuni casi i signori, come ad esempio i conti Alberti fra Bisenzio e Setta, conservarono più a lungo il governo del territorio, resistendo alla conquista dei comuni. A questo proposito Vito Fumagalli rilevava come la nascita e lo sviluppo dei comuni rurali nei territori soggetti all'autorità signorile ebbero linee di tendenza diverse rispetto a quelli soggetti ai comuni cittadini: questi ultimi infatti, per le necessità di approvvigionamento di derrate alimentari e materie prime ed anche per un maggiore controllo del territorio, soprattutto nelle aree di confine come questa, tendevano a limitare al massimo l'autonomia delle comunità, un fatto ampiamente documentato anche nel territorio qui preso in esame; i signori invece, a cui interessava più il controllo degli uomini rispetto alla resa economica del territorio ad essi soggetto, lasciarono maggiori margini di autonomia agli abitanti nel campo amministrativo e nella gestione delle terre comuni<sup>19</sup>.

Nei territori che rimasero soggetti agli Alberti le comunità, pur organizzandosi ugualmente, appaiono decisamente sottoposte ai signori; l'ambito in cui risulta in modo più evidente la loro autonomia è proprio quello dei beni comuni, in particolare i boschi delle alpi.

I primi indizi della presenza di un'organizzazione delle comunità locali risalgono agli ultimi decenni del secolo XII: ad esempio nel 1177 Ciottolo, signore di Bargi, giurò fedeltà al Comune di Pistoia oltre alla promessa di far giurare anche i figli, per dare continuità temporale alla sottomissione, promise anche far giurare *omnes homines de Bargi quos potero*; si tratta di una frase che nella locuzione *quos potero*, mostra il fatto che il signore non aveva piena autorità su tutti gli uomini di quel luogo, cosicché trapela una sostanziale limitazione del potere signorile per la presenza di questi *homines*, sicuro indizio di una originaria organizzazione della comunità locale<sup>20</sup>. La presenza alla fine del secolo XII di comunità già organizzate dal punto di vista interno è confermata da una carta del 1194: alcuni beni che si trovavano presso il crinale spartiacque, che il conte Alberto in parte donò ed in parte vendette all'abbazia di Montepiano hanno fra i loro confini sia le *alpes Lemoniani*, sia le *alpes Barcese et Stagnese et Cavarzanesi*<sup>21</sup>; si tratta di un modo di esprimersi che si riferisce sicuramente ai beni che appartenevano rispettivamente ai comuni de Le Mogne, Bargi, Stagno e Cavarzano, quest'ultima in val di Bisenzio: siamo di fronte ad una delle prime attestazioni di comuni rurali che avevano il possesso collettivo del bosco e proprio questo indizio ce le mostra già in qualche modo organizzate. Le alpi delle Mogne sono documentate ancora nel 1226 in un atto di affitto di terre poste in tre zone: nella rocca di Limonio, a Trasserra ed appunto nelle alpi<sup>22</sup>.

Il modo più diffuso per mezzo del quale le comunità vennero in possesso di vaste estensioni di boschi e di pascoli, come già dicevamo fu la concessione da parte di signori. Esempi significativi di questo fenomeno, che dovette essere piuttosto diffuso, furono quelli della selva dell'Orsigna assegnata dai conti Guidi alle comunità pistoiesi di Brandeglio e Batoni, delle selve della valle del Brasimone contese fra i signori del territorio, i conti Alberti, il monastero di Montepiano e le comunità di Guzzano, Mogone, Le Mogne ed infine le selve assegnate dall'abbazia di Nonantola alla comunità di Rocca Corneta e contese con la comunità di Belvedere. Questi sono i tre esempi che andrò descrivendo, poiché per essi maggiore e più significativa risulta la documentazione, tanto che possiamo considerarli come emblematici di una situazione diffusa praticamente in tutto questo territorio montano. L'ultima parte di questo studio riporterà l'analisi delle rubriche riguardanti le

---

<sup>17</sup> Bertacci, *Il comune rurale nell'Appennino bolognese*, p. 10.

<sup>18</sup> ASP, *Diplomatico, Abbazia di San Salvatore alla Fontana Taona*, 1161 aprile 23, n. 97.

<sup>19</sup> V, Fumagalli, *Agricoltori e agricoltura nel Medioevo*, in *Cultura popolare nell'Emilia Romagna. Le origini e i linguaggi*, Milano 1982, pp. 137-155.

<sup>20</sup> *Liber censuum comunis Pistorii*, a cura di Q. Santoli, Pistoia 1915 ("Fonti storiche pistoiesi", 1), 1177 novembre 24, n. 3, pp. 2-3.

<sup>21</sup> *Le carte del monastero di S. Maria di Montepiano (1000-1200)*, a cura di R. Piattoli, Roma 1942 ("Regesta Chartarum Italiae", 30) 1194 agosto 28, n. 223, pp. 414-415.

<sup>22</sup> ABV, *Diplomatico*, 1226 febbraio 19, n. 264.

*alpes* comunali in alcuni statuti di comunità della montagna, in particolare in quello della Sambuca del 1291.

## 2. La selva dell'Orsigna, i conti Guidi e le comunità di Brandeglio e Batoni

Il primo esempio che propongo di selve donate da signori alle comunità è quello della valle dell'Orsigna, una zona che già nel toponimo mostra in modo evidente la sua collocazione alpestre: nei secoli del Medioevo fu completamente priva di insediamenti, poiché era popolata solamente di animali selvatici. Appartenne al territorio della pieve pistoiese di Brandeglio, una chiesa antica, divenuta pieve a cavallo del millennio<sup>23</sup>. Dal punto di vista politico questo territorio appartenne ai conti Guidi, che lo ottennero probabilmente da una donazione da parte del potere superiore, della quale non abbiamo però tracce. Questo stesso territorio venne confermato a questi signori sia da Federico I nel 1164<sup>24</sup>, sia da Federico II nel 1220<sup>25</sup>, quando però era oramai saldamente nelle mani dei Pistoiesi. Proprio i conti Guidi nel 1162 cedettero un'ampia parte del vasto possedimento alla comunità pistoiese di Brandeglio, oggi Cireglio: il 16 ottobre 1162 il conte Guido che, assieme alla sorella Aldaleita, si trovava presso la pieve, *investiverunt et dederunt per tenimentum toti populo Brandeglianensi videlicet totam terram alpium sicuti Batonenses habebant a Serobio in antea usque Renum et usque ad terram Montagutese et usque ad terram Granaiose*<sup>26</sup>. Anche se il testo non parla esplicitamente della valle, siamo certi che si trattasse proprio dell'Orsigna a causa del fatto che i confini descritti dal documento sono del tutto identificabili: il *Serobio* è un affluente di sinistra del Reno, che vi si getta poco a valle dell'odierna Pontepetri, il Reno è il fiume principale ed infine le terre *Montagutese* e *Granaiosa*, sono toponimi che si riferiscono al confine della valle verso gli attuali comuni bolognesi di Lizzano in Belvedere, al di là del passo di Porta Franca e del monte Orsigna, e di Granaglione, al di là dei monti Orsigna e Cocomero e del passo del termine. La carta definisce i destinatari della donazione come *toti populo Brandeglianensi*, cioè la comunità intera di Brandeglio, che avrebbe sfruttato collettivamente il possesso e molto probabilmente, a questa data, si era già data una qualche organizzazione interna, proprio al fine di regolamentare lo sfruttamento delle selve.

I concessionari erano tenuti a pagare annualmente 40 omine di orzo, versamento che doveva essere affrontato collettivamente, e dovevano pure dare *unum prandium* al conte o ad un suo emissario, evidente residuo d'antichi diritti di *albergaria*. Il tentativo di affermare ancora, almeno parzialmente, il potere signorile si evince dal fatto che il conte si riservò la possibilità di costruire in questo territorio un castello, con l'aiuto dello stesso popolo di Brandeglio. Questa donazione si inserisce pienamente nel contesto dello sgretolamento del potere signorile documentato in questo periodo, che risulta parallelo agli sforzi delle comunità di rendersi da esso indipendenti<sup>27</sup>.

Il vasto possesso concesso alla comunità di Brandeglio, prima del 1162 era stato sfruttato dalla comunità, pure pistoiese, di Batoni, che anche in seguito ne avrebbe goduto per una parte.

Nel 1222 l'amplissima selva venne divisa fra i vari popoli che facevano parte della stessa comunità della pieve di Brandeglio<sup>28</sup>, con un atto rogato *in domo a Reno*, cioè nella zona dell'alta valle del Reno, in un luogo sicuramente compreso fra i moderni centri abitati di Pracchia e delle Piastre. Alla divisione parteciparono i consoli delle varie comunità definiti collettivamente *consules de Brandellio*, un fatto che documenta come alcune comunità rurali appartenenti al territorio della pieve si erano già date

---

<sup>23</sup> Sulle selve di questo territorio nel Medioevo cfr. R. Zagnoni, *La selva dell'Orsigna e le comunità di Creglio e Batoni nei secoli XII e XIII*, in "Buletto Storico Pistoiese", CVI, 2004, pp. 99-118.

<sup>24</sup> Rauty, *Documenti per la storia dei conti Guidi in Toscana*, 1164 settembre 28, n. 226, pp. 298-301.

<sup>25</sup> Pubblicato in A. Mazzanti, *Brandeglio, la pieve, le sue chiese, la villa dei vescovi. Note storiche*, Pistoia 1924, pp. 27-31.

<sup>26</sup> ASF, *Diplomatico, Città di Pistoia*, 1162 ottobre 16, (una copia in ASP, *Opera di San Iacopo*, n. 30, manoscritto detto il *Nicchio Rosso*), pubblicato in G. Francescani, *Archivum pistoriense. Documenti del secolo XII per la storia delle comunità rurali pistoiesi*, in BSP, XCIX, 1997, pp. 141-149, alle pp. 144-145 ed oggi in Rauty, *Documenti per la storia dei conti Guidi*, stessa data, n. 224, pp. 295-297.

<sup>27</sup> Su questi argomenti cfr. G. Francesconi, *Il districtus e la conquista del contado*, in *Storia di Pistoia II*, pp. 97-105.

<sup>28</sup> D. Cini, *Osservazioni storiche sopra lo stato moderno della montagna pistoiese*, ms. in Archivio e Biblioteca Cini, San Marcello Pistoiese, vol. III, cc. s.n., alla data 1756. Sono grato ad Andrea Dazzi e Cristina Masini Dazzi per avermi consentito con grande cortesia l'accesso al loro splendido archivio-biblioteca. Per un'analisi di questo documenti cfr. Zagnoni, *La selva dell'Orsigna*, p. 110-112.

una struttura organizzativa e si occupavano dei beni comuni come di uno degli elementi che di più aggregavano la comunità. Del grande possesso la comunità centrale di Brandeglio riservò a sé stessa una parte: *ad comunem reservaverunt, item Treggiaiam que est superius usque ad terram Gavinanensium et Sanmarcellensium et Montagutensium*; ancora un riferimento diretto ai territori confinanti con la valle dell'Orsigna, cioè i territori delle comunità oggi toscane di Gavinana e San Marcello e di quella oggi bolognese di Monte Acuto delle Alpi.

Un altro piccolo gruppo di documenti del secolo XIII ci fornisce altre informazioni su questa selva e ci permette soprattutto di introdurre un nuovo importante argomento; dal secolo XIII accadde spesso che i beni comuni, oltre che per gli usi già documentati, servissero anche ad un altro scopo: frequentemente infatti le comunità contrassero debiti difficili da assolvere sia nei riguardi di privati, sia verso il comune cittadino e per questo si videro costrette ad utilizzare proprio le loro proprietà comuni. Ciò accadde nel 1274 anche alle comunità di Batoni e Sarripoli, tanto che la prima fu costretta a mettere all'asta per sei anni i propri beni in un'apposita assemblea degli uomini<sup>29</sup>: dalla relazione della riunione che la comunità indisse per prendere questa difficile decisione, risulta che un solo uomo, Calvo di Venuto, si oppose; si tratta di un fatto che mostra in modo evidente, fin dal secolo XIII, la vivacità del dibattito all'interno della comunità, a proposito dell'utilizzo dei beni collettivi; questi tipo di discussioni, che vertevano sull'opportunità e meno di vendere il legname di sezioni dei boschi comunitari, continueranno per tutta l'età moderna anche nella parte bolognese della montagna<sup>30</sup>.

I Batonesi non cedettero però tutte le selve a loro appartenenti, che si trovavano nella valle dell'Orsigna, ma solamente quelle che si trovavano nella località *Ronco Raynerii*; tali boschi vennero assegnati a *Scattuicio olim domini Raynerii ementi per se et aliis suis fratribus et filiis* (segue l'elenco di nove uomini) *et aliis eorum sociis de societate ipsorum de Ursigna*.

Il fatto che, oltre ai concessionari, il documento ricordi anche una *societas ipsorum de Ursigna*, ci conferma che ci troviamo di fronte non ad un singolo taglialegna, ma ad un gruppo organizzato di boscaioli, che cercavano di ottenere vasti appezzamenti per poter procedere al taglio, e molto probabilmente alla carbonizzazione, dello stesso legname.

Nello stesso territorio pistoiese e nello stesso anno, un secondo caso riguarda la comunità di Sarripoli, localizzata, come quella di Batoni, nel versante meridionale del crinale appenninico nella valle dell'Ombrone. Anche questo comune rurale dal momento della divisione del 1222 possedeva una parte dei boschi della selvaggia valle dell'Orsigna. Analogamente a Batoni anche Sarripoli vendette una parte dei propri beni comuni, che rappresentava la *decimam partem alpis de Orsigna*: l'atto elenca gli uomini, che vengono definiti *universitas*, che presero la decisione e che assegnarono al console Ventura l'incarico di agire a nome di tutti. Così egli cedette i beni ad un uomo di nome Meo di Ranieri; costui, di cui non è nota la provenienza, non agì a nome proprio, ma, anche in questo caso, a nome di un gruppo costituito sia da alcuni suoi fratelli, sia da altre persone, precisamente: Gualdo, Gualfedo, Ugo, Bertacchia, Rainalduccio e Ioannuzzo fratelli e figli dello stesso Ranieri, ed anche di Matteo di Bartolomeo, che agiva per sé e per il fratello Guido, ed infine di Baldo di Iacopino col fratello Giusto assieme ad altri uomini che non vengono nominati. Si tratta di un gruppo piuttosto numeroso, che richiama direttamente la *societas* che aveva ottenuto una parte delle selve di Batoni<sup>31</sup>.

Per il versante bolognese un caso analogo di vendita temporanea di beni boschivi è quello documentato nel 1292 per la comunità di Rocca Corneta, di cui parleremo nel paragrafo ad essi dedicato.

### 3. I boschi della valle del Brasimone fra conti Alberti, abbazia di Montepiano, pieve di Guzzano e comunità locali

<sup>29</sup> ASF, *Diplomatico, Città di Pistoia*, 1274 maggio 13, parte a. Anche E. Repetti, *Dizionario Geografico fisico storico della Toscana*, vol. 3, Firenze 1830, p. 689 cita questa carta ed afferma che da questa fonte risulta che "una porzione della stess'Alpe dell'Orsigna spettasse al distretto del Castello di Batoni".

<sup>30</sup> B. Farolfi, *L'uso e il mercimonio. Comunità e beni comunali nella montagna bolognese del Settecento*, Bologna 1987.

<sup>31</sup> ASF, *Diplomatico, Città di Pistoia*, 1274 settembre 30.

Dei boschi della valle del Brasimone, in più occasioni contesi fra l'abbazia di Montepiano, i conti Alberti, le comunità del territorio della pieve di Guzzano e la stessa pieve, abbiamo ampie informazioni, che risultano preziose per comprendere l'importanza di queste selve per il cui possesso sorsero numerosissime liti<sup>32</sup>.

La presenza di questi diversi centri di potere è giustificata dalla situazione geografica del territorio: la pieve di Guzzano era l'ente religioso da cui dipendevano tutte le cappelle costruite dalle varie comunità ed il suo territorio copriva l'intera valle del Brasiamone ed buona parte del versante destro di quella della Limentra Orientale; l'abbazia di Montepiano si trovava nella confinante alta valle della Setta, alle cui sorgenti era sorta verso la fine del secolo XI; i conti Alberti erano i signori di molti centri abitati e su alcuni di essi conservarono a lungo il potere che derivava loro dalle investiture imperiali; infine le comunità rurali si andarono organizzando dalla seconda metà del secolo XII anche all'interno del territorio sottoposto al dominio signorile e feudale degli stessi Alberti. Tutti questi centri di potere vedevano nelle selve dell'alta valle del Brasimone e di altri corsi d'acqua contermini beni di enorme importanza.

Prima di tutto occorre ricordare che l'abbazia possedeva vastissime estensioni dei boschi che si trovavano lungo i crinali compresi fra Setta, Brasimone e Bisenzio, avendoli ricevuti in donazione dai conti Cadolingi, predecessori diretti degli Alberti nel governo di questo territorio, negli anni 1088 ed ancora nel 1096<sup>33</sup>. Molto probabilmente anche in questo caso quelle selve avevano fatto parte del fisco regio ed ora appartenevano agli stessi conti Cadolingi, che ne erano divenuti i titolari molto probabilmente per una assegnazione da parte dell'impero, che non è pervenuta sino a noi. Dopo le due prime originarie acquisizioni della fine del secolo XI, che furono sicuramente collegate alla fondazione dell'abbazia da parte del beato Pietro, nel corso del secolo XII il monastero acquisì molti altri beni posti sulle stesse alpi: la prima di queste acquisizioni, della metà del secolo XII, riguardò due parti delle *Alpes de Limogno*<sup>34</sup>; la seconda del 1194 permise di ottenere dai conti Alberti il vasto possesso della selva Astoraia, localizzata in Mugello<sup>35</sup>; infine nel 1218 l'abbazia acquisì gli *honores et usus communiales* per mezzo della conversione di Baroncino detto Mezzolombardo del fu Baroncino, localizzati nella zona delle Mogne<sup>36</sup>.

Questi terreni "alti" venivano coltivati dal monastero per mezzo di servi e conversi, oppure venivano affittate a terzi: due esempi ci presentano tale tipo di sfruttamento. Il primo del 1264 riguarda la zona di Guzzano: alcuni testimoni affermarono che le terre rivendicate dal pievano di Guzzano all'abbazia di Montepiano appartenevano a quest'ultima; in particolare Mercadante del fu Domenico di Guzzano affermò di aver visto vent'anni prima che un converso del monastero *fecit dicta terra extrahere de novo bosco et incidere*; si era trattato quindi della roncatura di un bosco appartenente a Montepiano, da cui i conversi avevano ricavato terra coltivabile<sup>37</sup>. Il secondo esempio, del 1270, ci mostra Baruffaldino di Ranieri coi suoi figli, assieme ad Orlando di Rodaldo di Monte Acuto Ragazza che agiva anche a nome del fratello Parigi, affermare di aver tagliato e fatto tagliare il bosco di Farneta a nome proprio e del monastero<sup>38</sup>.

Come abbiamo visto a proposito degli altri territori qui preso in esame, anche nella valle del Brasiamone l'elemento di maggior novità nel possesso delle selve fu sicuramente il sorgere della primissima organizzazione delle comunità rurali, documentato dall'inizio del Duecento, ma probabilmente, almeno in modo embrionale, già definito alla fine del secolo precedente. Proprio il sorgere di questi nuovi soggetti politici, che subito cercarono di acquisire le selve della valle del

---

<sup>32</sup> Su questo territorio ed i poteri che vi insistettero nel Medioevo cfr. S. Tondi, *L'abbazia di Montepiano dalle origini alla metà del secolo XIII*, Vernio 2001.

<sup>33</sup> Tondi, *L'abbazia di Montepiano*, pp. 43-47.

<sup>34</sup> *Le carte di Montepiano*, gennaio 1147 - prima del 26 novembre 1181, n. 4 dell'appendice, pp. 444-445.

<sup>35</sup> *Le carte di Montepiano*, 1194 agosto 28, n. 223, pp. 414-415.

<sup>36</sup> ASE, *Diplomatico, Bardi Serzelli*, n. 78, 1218 gennaio 20, pubblicato in Tondi, *Montepiano, tesi*, 1218 gennaio 20, n. 28, pp. 196-198.

<sup>37</sup> ASE, *Diplomatico, Bardi Serzelli*, n. 183, 1263, pubblicato in I. Marcelli, *L'abbazia di Montepiano dal 1250 al 1332 (con appendice documentaria)*, tesi di laurea, Università di Firenze, relatore O. Muzzi, a.a. 1999-2000, n. 26, pp. 142-145. La parte della tesi relativa al patrimonio dell'abbazia è pubblicata: I. Marcelli, *L'abbazia di Montepiano: ottant'anni di vita economica (1250-1332)*, in "Nuèter", XXVII, 2001, pp. 153-192 ("Nuèter-ricerche", 19).

<sup>38</sup> ABV, *Diplomatico*, 1270 novembre 12, n. 445.

Brasimone e della Limentra Orientale, mise l'abbazia in conflitto con quelle comunità le cui proprietà erano contigue ai propri possedimenti. Le difficoltà nei rapporti fra gli abitanti e l'incombente presenza del monastero è confermata da vari documenti del secolo XIII. I motivi di attrito derivavano anche dal fatto che, come afferma Sara Tondi, attraverso le acquisizioni del secolo XI l'abbazia si inseriva nelle dinamiche della comunità senza sottostare agli stessi obblighi che regolamentavano i comportamenti dei comunisti<sup>39</sup>.

Il primo documento riguarda la casa che Montepiano aveva a Verzano, nella località Pratale: nel 1209 i rettori e i consoli della comunità di Verzano, Iacopino di Tebalduccio di Verzano e Gianni della Villa, si impegnarono con l'abate Martino di non togliere cosa alcuna, a nome del Comune di Bologna, ai conversi che vivevano nella stessa casa; all'atto è presente anche il pievano Ribaldo<sup>40</sup>.

In due casi sono documentati tentativi di usurpazione di terreni del monastero da parte di uomini delle comunità contermini. Nel 1274 ad esempio alcuni abitanti di Costozza, nella valle della Limentra Orientale, avevano occupato, sicuramente in modo abusivo, alcuni terreni nelle alpi del monastero al fine di coltivarvi segala: il 9 settembre di quell'anno Martino della Mulina, Dozzo di Baragazza e Corso di Mangona, visconti e camerleggi dei conti Napoleone, Guglielmo ed Alessandro di Mangona, su richiesta di Gottolo converso del monastero di Montepiano si rivolse al rettore del Comune della villa di Costozza, per imporgli la restituzione della segala che gli uomini di quella villa avevano raccolto nelle alpi del monastero<sup>41</sup>. Nel 1289 il banditore Ciardo di Sassetta, su ordine degli emissari dei conti Azzolino e Alberto di Mangona e dei consoli della curia di Vernio, bandì per il territorio ad essi soggetto un ordine che proibiva di tagliare legna nell'alpe dell'abbazia senza licenza dell'abate o del suo fattore e di andare per prati e chiusure al di fuori delle strade consuete; segnalò anche questo evidente di usurpazioni nei beni del monastero<sup>42</sup>.

Varie altre liti ebbe l'abbazia con le comunità del territorio: in particolare il 20 novembre 1254 il conte Guglielmo di Mangona sentenziò a proposito di una controversia, insorta fra l'abbazia e la comunità di Mogone e Guzzano e relativa al possesso delle alpi, assegnando a quest'ultima la metà della selva definita *Mogonese e Guzzanese*, mentre il monastero di Montepiano e la pieve di Guzzano ottennero la restante metà<sup>43</sup>.

Un'altra controversia sorse con la comunità delle Mogne. Una carta del 1240 mostra il tentativo dell'abbazia di confermare la proprietà dei boschi del Brasimone e della Setta alla presenza, e quindi con consenso, degli uomini delle Mogne, come si evince dall'espressione *hominibus de Mungnis presentibus sintibus* (cioè *sentientibus*) *et videntibus et non contra dicentibus*<sup>44</sup>. Si trattò di un atto singolare e solenne che spinse l'abate Benassai, col sindaco del monastero Cambio, a recarsi in pompa magna nel territorio oggetto della contesa: *venerunt animo redimende possessionis ad Alpem quem dicitur Alpis de Limongne*; per definire i confini del territorio oggetto della controversia il testo elenca varie località ancor oggi riconoscibili, come il Basimone, *Monte Lavacli*, probabilmente i moderni Lavaccioni, e Rasora nell'alta valle della Setta; questi stessi confini mettono in evidenza tutti gli attori in gioco in queste alpi: *ab uno latere possidet comes Albertus et Commune Castiglioni* (Castiglione dei Gatti oggi dei Pepoli) *ab alio Communia Mugonis, Çinçoni et Bargi* (i comuni di Magone, Zinzona l'odierna Bagno e Bargi) *ab alio iugum Alpis* (il crinale spartiacque). Quella che appare una vera e propria cerimonia avvenne alla presenza di cinque uomini che funsero da testimoni, tutti significativamente abitanti alle Mogne. L'abate dunque, accompagnato da monaci, conversi ed altri uomini dipendenti dal monastero e da mandrie di bestie (*idest vaccis, pecudibus, capris et porcis*), si recò nella valle del Brasimone, probabilmente passando o dal passo delle Vecchiette o da quello di San Giuseppe; arrivati sul posto i partecipanti presero possesso dei beni da essi reclamati con una serie di atti che riassumono simbolicamente tutto ciò che i proprietari facevano o facevano fare nei loro possedimenti: *pasculando, ruinando, çappando et incidendo et clandos coligendo et exportando, et ignem faciendo et ibi*

<sup>39</sup> Tondi, *L'abbazia di Montepiano*, p. 130.

<sup>40</sup> ABV, *Diplomatico*, 1209 luglio 13, n. 186.

<sup>41</sup> ABV, *Diplomatico*, 1274 settembre 9, n. 462.

<sup>42</sup> ABV, *Diplomatico*, 1289 novembre 23, n. 501.

<sup>43</sup> ABV, *Diplomatico*, 1254 novembre 20, n. 377.

<sup>44</sup> ASE, *Diplomatico*, *Bardi Serzelli*, n. 130, 1240 novembre 10, pubblicato in Tondi, *Montepiano, tesi*, 1240 novembre 10, n. 91, pp. 343-344.

*stando et comedendo et bibendo et hiis similia faciendo eorum autoritate.*

La lite non finì però con questo atto; continuò infatti fino a che, tre anni dopo il 20 marzo 1243<sup>45</sup>, si giunse ad un vero e proprio arbitrato fra l'abbazia ed il *commune Roche de Mognis*, due istituzioni che vengono definite entrambe *universitates*. L'arbitro, Albertino del fu *dominus* Valcalalpe di Vigo appartenente ai signori del quel castello, stabilì precise e complesse clausole, definendo i confini delle zone dove i due enti avrebbero dovuto far pascolare le loro greggi ed i loro animali sulle Alpi delle Mogne e fissando precise norme per la raccolta delle ghiande e della legna. I tratta di una serie di clausole di estremo interesse per comprendere come quei terreni avessero un'importanza fondamentale soprattutto per il pascolo del bestiame:

- il monastero poteva pascolare con buoi, vacche *et cum eorum filiis masculis e feminis* in certi confini stabiliti, per il periodo compreso dal 1° settembre a metà aprile

- allo stesso modo, entro altri confini minutamente descritti, si potevano pascolare porci, capre e caproni, senza limitazioni di tempo, però *non devastando pratora et blaves studiose*

- allo stesso modo, entro altri confini, si potevano portare al pascolo pecore, montoni e castrati, guidati da coloro che *vervantur vel veruabunt*, cioè i pastori alle dipendenze del monastero

- gli eventuali danni che fossero stati causati dalla mancata osservanza delle prescrizioni arbitrali, avrebbero dovuto essere *emendati* dal rettore del Comune delle Mogne e dal massaro della casa che il monastero possedeva in quel paese. In particolare la carta elenca i nomi di cinque uomini che erano evidentemente implicati in questi danni *in personis vel in rebus* ed anche contro alcuni animali, che erano stati uccisi: *et in ocisione porcorum et cuiusdam muli*.

Al massaro della casa appartenente al monastero ed ai conversi che vi abitavano venivano riconosciuti gli stessi diritti degli altri uomini delle Mogne, definiti dalla carta *castellani*, sullo sfruttamento delle *alpes comunales*:

- essi potevano pascolare le greggi del monastero nelle stesse zone *sicut vadunt illi de Lemonio*

- *illi de monasterio (...) habeant licentiam faciendi circulos pro eorum vegetis conuenerunt in alpibus communalibus, cum verbo rectoris communis de Mognis, pro illis vegetis quas habent ab Alpe citra*

- *illi de monasterio* erano autorizzati a fare *duos casellos pro vacis et eorum vacareça*

- *illi de monasterio, (...) ducant et mittant et retineant sex porcous vel porcous ad riuum castanearum Gatte a Bresemone ultra quando castellani mittunt duos et dium quatuor. Licitum sit illis de monasterio predicto mittere sex*

- *habeant licentiam habendi lignamen et fatiendi illi de monasterio predicto de alpibus communalibus pro domo de Lemonio et pro domo de Guçano illi qui habitant vel habitauerunt in rocha predicta pro tempore tantum*

- il massaro della casa del monastero che si trovava alle Mogne *vadat ad colligendum glandes in cereto sicut vadit unus de castellanis dicti Lemonii vel mittat*

- lo stesso massaro *possit facere vel fieri facere laborationem in alpibus communalibus sicut facit vel fecerit unus alius homine de Lemogne illi de monasterio*

- *illi de dicto monasterio possint ducere et duci facere ad riuum de Cereto grandium de Alpe Lemogni ubi dicitur Rasorum, Lançam e a collina Balconcelli ultra et in Sallegastrum in illa ora quando illi de Lemogne ibunt omnes vel partes treginta porcous vel porcous*

- il massaro infine *possit ire et mittere suas bestias in omnibus locis sicut mittunt et vadunt alii castellani de Lemogne*.

In sintesi venne concesso ad entrambe le *universitates* di esercitare lo *ius laborandi* entro precise zone di cui sono analiticamente descritti i confini; l'utilizzo delle *alpes comunales* fu assegnato soprattutto agli abitanti delle Mogne, ma anche agli uomini dell'abbazia che abitavano nella casa ad essa appartenente e localizzata alle Mogne, che in questo modo vennero equiparati agli altri comunisti. Una parte infine del territorio conteso venne destinata allo sfruttamento comune. Naturalmente la comunità si tutelò, affermando che la proprietà dei terreni restava di sua esclusiva competenza: *reservato dominium guardiam et saltariam hominibus et commune de Lemogne et proprietas terre*. Secondo Sara Tondi siamo di fronte alla formazione di una sorta di *compascuo* e ad una lottizzazione del resto del territorio. L'atto venne siglato nel chiostro della pieve di Guzzano alla presenza dell'arciprete Bonacurso, del canonico Brachio e del presbitero Aldrinaro, tutti appartenenti alla pieve.

<sup>45</sup> ASE, *Diplomatico, Bardi Serzelli*, n. 140, 1243 marzo 20, pubblicato in Tondi, *Montepiano, tesi*, 1243 marzo 20, n. 105, pp. 370-374.

La carta sembra anche essere la testimonianza del fatto che gli uomini che si donavano come conversi al monastero, oltre ai beni di tipo patrimoniale, conservassero anche i diritti che derivavano loro dall'appartenere ad una comunità. Un altro esempio è quello di Baroncino detto Mezzolombardo del fu Baroncino della valle delle Mogne, che nel 1218 si fece converso all'abbazia di Montepiano donando sé stesso assieme ai suoi beni, fra i quali figurano anche alcuni diritti: oltre agli *honores ecclesiarum*, *honores patronatum*, cedette al monastero anche gli *honores et usus communiales*<sup>46</sup>. Allo stesso modo nel 1235 Pellizzone di Uguccione convertendosi al monastero di Montepiano donò anche la sua parte di beni comunali e delle Alpi<sup>47</sup>.

Un'ulteriore controversia sorse nel 1222 fra la comunità di Creda ed i due monasteri di Montepiano e di Opleda, relativamente ad un'altra ampia selva: il 25 luglio gli uomini di Creda, che agivano assieme a Bellondo rettore della loro chiesa di Sant'Andrea ed i rappresentanti dell'abbazia di Opleda, si prestarono reciproca promessa di rispettare i patti relativi alla divisione della selva di cui vennero elencati i confini: la Setta, il *rivus de Roncoburo*, il *rivus de Bagedis* e la via pubblica<sup>48</sup>. Il 27 gennaio dell'anno dopo Azzolino di Lanfranchino e Albertino di Primo degli Alberti, emanarono il loro lodo arbitrale che stabiliva di dividere la selva oltre che fra la comunità di Creda ed il monastero Opleda, anche con quello Montepiano<sup>49</sup>.

I motivi di queste controversie erano di solito legati al possesso dei boschi alti, ma spesso anche a questioni di tipo normativo. L'abbazia non era infatti soggetta alle stesse regole delle comunità, cosicché risultava privilegiata nei confronti di queste: nel 1247 Lamberto, console di Ginzone, l'odierna Baigno, che agiva a nome degli uomini della stessa comunità, ricevette la promessa di Giacomino converso di Montepiano, che agiva anche a nome del converso Ugolino, di pagare annualmente al Comune cinque quartine rase di castagne e tre quartine di castagne verdi, due pani e un cacio, per le querce che l'abbazia possedeva in quella curia e per il castagneto posto in *Berceta*, l'odierna Barceda, *iure saltarie et pro saltaria*; quest'ultima espressione si riferisce al fatto che il ricavato dal versamento di tali servizi veniva utilizzato per pagare il salario ai saltari, gli ufficiali del comune che sovrintendevano ai campi ed ai boschi<sup>50</sup>.

Spesso accadeva che fossero le stesse comunità ad entrare in lite fra di loro, per motivi del tutto analoghi a quelli che provocavano le controversie coi monasteri: un esempio del 1233 riguarda le comunità di Castiglione e di Baragazza, per il possesso dei diritti di pascolo e sfruttamento dei boschi comunitari, che si trovavano nella curia di Castiglione nelle località *Civitela*, *Supogio*, *Susinete et Segalara*; ciascuna delle due comunità pretendeva di essere l'unica titolare dell'*uxum bavolandi pascolandi et boscandi* in quei territori<sup>51</sup>. Si trattava di una lite di lunga durata, che aveva anche provocato la morte di un uomo di nome Vagito, per la quale *Chixelum iudicem florentinum*, che agiva *mandato dicti domini comitis de Magone*, aveva già emanato una sentenza. Per risolvere la questione, in seguito erano stati interessati alcuni arbitri, Trebaldo e Ugo di Mangona assieme a quelli che il testo definisce *eorum consociis de Piliario, Bruscolo, Mangone et Verni*, che si pronunziarono *de predictis omnibus et singulis et morte Vaziti ut apparet in scripturis et aliis actis prout erit de voluntate domini comitis*. Per aumentare la propria autorevolezza essi si erano rivolti al conte Alberto (V) riconoscendolo come arbitro della controversia: *compromixerunt in dominum comitem Albertum tamquam in virum bonum laudatorem dictatorem pronuntiatorem*. Il 1° maggio 1233 il conte convocò dunque i rappresentanti delle parti, il procuratore Vilano col console Bonacurso per Castiglione e il procuratore Pietro Minarelli con altri uomini per Baragazza; costoro si recarono nel *castrum* di Vernio ed udirono la sentenza che prevedeva la fine delle liti: la prima clausola prevedeva che gli uomini di Baragazza *bavolent, pascolent et boschigent et vadant et ligna illa accipiant et portent sibi ad eorum domum vel domos* ed anche che essi potessero raccogliere *vinzalia* o *vinzilia* nella zona *a Bruscolo versus Setam a termino inferius*. Gli uomini di Castiglione si videro assegnato un analogo diritto nella confinante zona, *a Seta superiori*

<sup>46</sup> ASF, *Diplomatico*, Bardi Serzelli, n. 78, 1218 gennaio 20, pubblicato in Tondi, *Montepiano, tesi*, 1218 gennaio 20, n. 28, pp. 196-198.

<sup>47</sup> Regesto di una carta perduta in Tondi, *Montepiano, tesi*, 1235 novembre 23, n. 56, pp. 269-270.

<sup>48</sup> ABV, *Diplomatico*, 1222 luglio 25, n. 242.

<sup>49</sup> ABV, *Diplomatico*, 1223 gennaio 27, n. 249.

<sup>50</sup> ABV, *Diplomatico*, 1247 aprile 21, n. 350.

<sup>51</sup> ASB, *Comune Governo*, n. 19, 53<sup>v</sup>-54<sup>r</sup>; una copia del 1766 in ASB, *Archivio Pepoli*, serie I/A, n. 1 (Instrumenti e scritture), fasc. 14/2°.

*versus Bargatiam usque ad seram et mercatale Bargatie ubi fit merchatum*. Fu dunque il fiume Setta a fungere da confine fra le zone assegnate alle due comunità.

In altri casi ancora le lite riguardavano usurpazioni di privati che tentavano in vari modi di impadronirsi o di sfruttare a proprio personale vantaggio beni comuni. Un esempio del 1293 riguarda la comunità di Torri e Monticelli, il cui rappresentante, il sindaco Gherardino di Buonaguida, citò Cecco di Aldobrandino *tabernario* ed altri uomini; la causa venne discussa davanti ad Arrigo, giudice pistoiese sui danni dati, il quale emanò una sentenza ingiungendo a Cecco ed ai suoi sodali di non entrare *cum bestiis vel sine bestiis ferris vel sine ferris*, in certi terreni *dictorum comunalium de Turri vel Monticelli* e soprattutto *in illibus quibus dicta comunalia emerint a comune de Cantagallo*<sup>52</sup>.

#### 4. Il caso dei boschi assegnati dall'abbazia di Nonantola alla comunità di Rocca Corneta

Il territorio della valle settentrionale della Dardagna, i cui boschi nel secolo XIII appartenevano alla comunità di Rocca Corneta, nel secolo VIII era stato assegnato dal re longobardo Astolfo al cognato Anselmo, fondatore dapprima di un monastero a Fanano, ed in seguito della grande abbazia di Nonantola; fra i beni donato troviamo anche la massa di Lizzano. Fu proprio l'abate di quell'abbazia Ildebrando che nel 1136 investì queste selve agli uomini di Rocca Corneta; la carta che lo documenta è citata in un'altra fonte del 1368, con cui gli stessi uomini chiedevano all'abate nonantolano la rinnovazione dell'antica concessione; per corroborare la loro richiesta essi presentarono la carta più antica, quella perduta del 1136, che fissava anche i confini di tali possessi che andavano dai monti della Riva e lago di Pratignano, al confine con Fanano, *usque ad alpemqui dicitur mons Fulgorinus*, oggi detto Spigolino, *et eundo ubi nascitur flumen Dardagne*, appunto la cosiddetta Val di Gorgo alle sorgenti della Dardagna: la concessione comprendeva così tutta la valle. Il Tiraboschi sostiene che nell'archivio nonantolano esistono altri rinnovi della concessione degli anni 1386 e 1418 e conclude affermando che *essa continua a darsi tuttora*: egli scriveva nel 1784<sup>53</sup>.

Un documento della fine del secolo XIII<sup>54</sup> ci fornisce utili indicazioni sui questi possessi comuni di Rocca Corneta; si tratta della documentazione di un altro caso in cui una comunità utilizzò i propri beni per pagare debiti. Il massaro Iacobino di Guido, assieme ai consoli, ai consiglieri ed agli uomini di quel comune, con un atto rogato dal notaio Zanino di Gaggio aveva costituito come sindaco e procuratore della comunità il *dominus* Iacomello del fu Fino dello stesso paese. La situazione era grave, poiché la stessa comunità era debitrice di una notevole somma ad un uomo di Bologna di nome *Riço* e ad altri uomini di quella città, cosicché il comune aveva deciso di vendere per un certo periodo di tempo i propri beni per ricavare il denaro necessario ad estinguere i debiti. Così Iacomello il 20 giugno 1292 vendette per ventinove anni a Muntello del fu Parisio ed a Filippo del fu Balcuccio, entrambi di Pistoia, che agivano anche a nome di altri uomini, *omnes et singulas pigellas et omnem lignamen pigellarum* che si trovavano *in alpibus seu bosco et teretorio dicti comunis*. I cui confini del territorio concesso erano i seguenti: *a mane adest nuda pra Bonigi a meridie curit rius de le Mandrie a sero adest via et ab setentrione sicut pendet aqua versus predictum rium de le Mandrie et est signata per homines ipsius comunis*. Oltre ai boschi vennero venduti anche i pascoli della valle di Gorgo, che si trovava in *ciglos Sclarum*, cioè nei pressi del Corno alle Scale, *et rium Dardagnolen*. Ai concessionari venne concesso di *incidere et incidi facere omnes et singulas pigellas et lignamen pigellarum quod est et erit in dictos confines et extrahere et extrahi facere*, ed anche di *incidere et incidi facere fagios et omne aliud lignamen ad faciendum omnia edificia quaecumque voluerint in dicto loco*. I due concessionari Muntello e Parisio risultano i portavoce di un gruppo più ampio, poiché tale concessione venne estesa anche ai loro *socii*, che furono autorizzati anch'essi a costruire case e strade nel territorio concesso, oltre a lavorarci ed a pascervi i buoi. Gli abitanti del comune per dieci anni videro così fortemente limitati i propri tradizionali diritti, poiché fu loro interdetto di fare *aliquem lignamen grossum in silva comunis Roche Corneti causa portandi seu mittendi ultra alpes*, cioè verso la Toscana; come abbiamo già notato fu però loro confermato il diritto di *laborare pigellas et faças ad laborandum e facendum dovas, fetas et*

<sup>52</sup> ASP, Diplomatico, Abbazia di San Salvatore alla Fontana .Taona, 1203 giugno 14, n. 442.

<sup>53</sup> G. Tiraboschi, *Storia dell'augusta badia di S. Silvestro di Nonantola*, tomo I, Modena 1784, p. 318-319.

<sup>54</sup> ASB, Demaniale, San Francesco, 337/5080/I, 1292 giugno 20, n.12.

*moços VIII pedum et aliud non*. L'atto fu steso a Rocca Corneta *in platea comunis* ed i rappresentanti dello stesso comune promisero anche di non molestare *magistros laborantes, bibulcos, famulos, bestias et res omnes* appartenenti ai concessionari; l'elenco mostra una solida struttura organizzativa di questa vera e propria società di boscaioli.

Anche per Rocca Corneta nel 1293 è documentata una lite con Belvedere, relativa al possesso di selve rivendicate da entrambe le comunità. Anche in questo caso la controversia fu risolta da un arbitrato: il 21 luglio 1292 fu emanato il lodo da Diotisalvi, *sive Salvi*, del fu Recupero *rector societatis devotorum* di Bologna, nominato in precedenza dalle parti, in particolare da Giacomo di Bernardino di Belvedere, *sindico* del massaro di quel Comune, e da Soldo di Paxetto di Rocca Corneta, *sindico* del massaro del secondo Comune<sup>55</sup>. La lite riguardava una selva di vastissime dimensioni: *iuxta Comune Lizani Tuschi ab uno latere ab alio latere Comune Montis Acuti de Alpe et iuxta Comune Fanani et iuxta Comune Dismani de Fregnano*, praticamente tutta la parte boscata del territorio dell'odierno Comune di Lizzano in Belvedere, escluso il territorio di Monte Acuto delle Alpi. L'arbitro chiese molti pareri, in particolare quello del giusperito Ugolino del fu *dominus* Corvolino, probabilmente appartenente alla stirpe dei signori del Frignano, che gli consigliò di concludere la controversia con la partecipazione dei rappresentanti delle stesse parti. Fu dunque stabilito che gli uomini che erano stati banditi da entrambe le comunità a causa di questa controversia, venissero tolti dal bando e che fossero risarciti i danni relativi ai furti. I confini vennero così definiti: *incipiendo ad cerrum Malcambii et veniendo versus alpes et versus meridiem usque ad podium Lazari et deinde veniendo per mediam silvoarellam et continuando usque ad podium Ronchoro Vecle et deinde continuando usque ad podium Tercelli et deinde veniendo sursum usque ad pedem terre Rosule ipsa terra Rosule remanente in parte territorii Comunis Blevederis et deinde eundo sursum versus alpes per viam usque ad hospitem Casole Nigre (...) ad medietatem Montis Litis sicut riagnus descendet de dicto Monte Litis*; il confine proseguiva poi per il *rivus Zuffaxii*. L'arbitrato avrebbe dovuto essere approvato dai sindaci delle due comunità entro otto giorni ed il tutto avrebbe dovuto concludersi entro le calende dell'agosto successivo. Il documento si conclude con un lungo elenco di banditi a cui veniva tolto il bando, come prevedeva lo stesso l'arbitrato.

## 5. La tutela dei beni collettivi negli statuti comunali

Come abbiamo ampiamente documentato, l'origine e gli sviluppi delle comunità della montagna furono strettamente legati alla presenza di beni comuni. Questo è il motivo per il quale fin dai primissimi tempi le magistrature comunali elaborarono precise regole per lo sfruttamento collettivo di questi beni. Appare quindi ovvio che, quando le comunità si diedero una più complessa e generale regolamentazione per mezzo degli statuti, uno dei temi fondamentali in essi affrontato fu proprio quello delle selve comuni. Per la montagna bolognese non abbiamo nessun esempio di statuto comunale medievale, poiché i primi risalgono al secolo XVIII; ma di questi parleremo un po' più avanti.

Qui prendiamo in esame l'unico statuto giunto fino a noi integro, quello della Sambuca del 1291 riformato nel 1340, che presenta numerose rubriche che regolamentano questa materia<sup>56</sup>. Sicuramente la più parte di queste norme riguardano i boschi appartenenti al Comune, mentre un numero limitato si riferisce a quelli appartenenti a privati.

Una delle attività che vengono regolamentate è quella di chi prendeva una *tenuta*, cioè otteneva in gestione, nell'alpe del Comune, un appezzamento di terra da sfruttare: la rubrica 67 a tale proposito stabilisce che chi avesse ottenuto *de comunale aliquam tenutam* avrebbe dovuto restituirla nei tempi stabiliti. Si trattava di terreni che il concessionario non poteva concedere a terzi, pena la consegna al Comune del *precium* ottenuto nella sub-concessione e la dichiarazione di nullità della stessa (rubrica 68). Il Comune poteva concedere appezzamenti di terreno *de comunale* ad un privato che voleva ricavarvi un prato: per ciascuna testa si poteva ottenere un appezzamento di una corba e per ciascun fuoco di 4 corbe e non più; anche questo tipo di concessione, come quella delle *tenute*, non poteva

<sup>55</sup> ASB, *Comune-governo, Libri iurium et confinium*, reg. 3, n. 22, c. 193<sup>v</sup>-195<sup>r</sup>.

<sup>56</sup> *Lo statuto della Sambuca (1291-1340)*, a cura di M. Soffici, Ospedaletto (Pisa) 1996 ("Beni culturali / Provincia di Pistoia 12, Statuti", 1). Di qui innanzi non citeremo in nota le singole rubriche dello statuto, limitandoci a richiamarle nel testo.

essere sub-concessa, pena la restituzione al Comune (rubrica 69); i limiti al disboscamento stabiliti in questa rubrica mostrano in modo evidente la volontà dei legislatori comunali di conservare il patrimonio boschivo comune. Anche colui che, avendo ottenuto una quota di terreno comunale, non l'avesse poi lavorato, avrebbe dovuto pagare una multa (rubrica 120); la durata massima di queste concessioni era stabilita in due anni (rubrica 121) ed in ogni caso dopo la metà di maggio i terreni avrebbero dovuto essere lasciati liberi. Il Comune considerava tanto importanti i propri beni terrieri che ogni anno venivano eletti quattro uomini *ad providendum suprascripta de comunali* (rubrica 70).

Le regole che cercavano di tutelare i beni comuni stabilivano anche che venisse multato colui che fosse stato trovato con *schuricellos vel alia ferramenta taglatoria*, con l'evidente scopo di *incidere in alpem Communis Sambuce* (rubrica 23). Allo stesso modo avrebbe pagato una multa colui che avesse autorizzato un forestiero a tagliare legna *in alpe Communis Sambuce* (rubrica 116). La rubrica 123, anch'essa orientata alla tutela, rievoca un istituto giuridico di origine longobarda: stabiliva infatti il divieto di lasciare una *guiffa* nei terreni comunali a meno di una specifica autorizzazione da parte del Comune *ad incidendum et gratandum runchum et chulturam*, cioè a dissodare ed a coltivare; *guiffa* è la trasformazione del termine germanico *wiffa*, che nel diritto longobardo richiama un ciuffo di paglia che, soprattutto nel momento dell'occupazione di incolti, veniva posto sul terreno da un privato come segno del possesso.

Un'altra parte di questo statuto si occupa delle procedure che dovevano essere seguite per l'assegnazione del taglio e del pascolo nei beni comunali. A tal fine la rubrica 155 stabilisce che ogni anno i consiglieri del Comune dovevano eleggere due sindaci, scelti fra i *boni et idonei homines*, per vendere i diritti del Comune *videlicet tallium alpis et paschum territorii Sambuce*, e per sorvegliare i lavori condotti nei terreni concessi. Questi uomini avevano il compito di *deliberare dictam venditionem* in accordo coi consiglieri e di consegnare al massaro i proventi della vendita. Tale assegnazione non poteva avere una durata superiore ad un anno iniziando al primo gennaio (rubrica 129) ed al concessionario del *paschum alpis* era vietato di penetrare all'interno dei confini antichi, che sono descritti nello statuto (rubrica 122).

Particolare attenzione ricevono i terreni *prostimati*, quelli cioè che si trovavano nei pressi dei confini comunali; un resto toponomastico di essi è la località *Prossima*, in origine *Prostima*, che si trova a poca distanza da Lizzo, oggi presso il confine regionale fra le valli del Reno e della Limentra Orientale. In queste zone, che la rubrica 125 elenca e delle quali descrive i confini, non si potevano in alcun modo tagliare gli alberi (rubrica 124) ed era anche vietato *facere cinere*, cioè probabilmente incendiare i boschi o forse tagliare e carbonizzare il legname.

Anche il lavoro di taglialegna forestieri era fortemente limitato e regolamentato: la rubrica 126 impediva infatti agli indigeni di ospitare in casa taglialegna forestieri, assoldati con un contratto che prevedesse un pagamento in denaro o in legname; a tal fine il comunista era tenuto a chiedere l'autorizzazione al Comune, che pretendeva che lo stesso taglialegna forestiero assicurasse allo stesso ente l'obbedienza e la sua disponibilità ad effettuare servizi per la comunità.

L'importanza del legname nell'economia di questo comune, il cui territorio era ed è totalmente montano, è confermata dalle regole relative alle masse di legna che rimanevano nel greto dei fiumi di solito dopo le piene, soprattutto nel Reno e nella Limentra, per le quali si verificava una vera e propria corsa all'accaparramento: quando il fiume rientrava nel suo corso normale, sulle rive e su fondo di ciottoli rimaneva una certa quantità di legname sradicato nella loro corsa, un prezioso materiale che tutti, soprattutto i nullatenenti, cercavano di accaparrarsi; la rubrica 164 stabilisce che ciascuno potesse appropriarsi solamente di una carica per volta, mentre la legna arenata su terreno privato apparteneva al proprietario; la rubrica 165 stabiliva che chi si appropriava di legname già contrassegnato doveva dividerlo col proprietario legittimo, mentre se la legna si fosse arenata sulla rive e fosse sopraggiunto il proprietario, gli doveva essere restituita.

Infine le rubriche 175, 176 e seguenti stabiliscono precise regole per l'attività dei saltari, gli ufficiali comunali destinati al controllo dei boschi e dei campi<sup>57</sup>.

Altri statuti di comunità della montagna sono molto meno precisi quanto alla regolamentazione del taglio dei boschi; ne ricorderemo due. Il primo esempio è quello degli statuti di Vernio del 1339, nei quali si trova un'unica rubrica, la ventunesima, già peraltro analizzata, sulla questione dei bo-

<sup>57</sup> Cfr. Francesconi, *Il districtus*, pp. 101-102 e nota 75.

schi; anch'essa tutela le selve comuni da tagli indiscriminati<sup>58</sup>. Allo stesso modo gli statuti di Bruscoli del 1404 prevedono un'unica rubrica, che prescrive che i forestieri non potessero in alcun modo *dare dampnum aut venire ad incidendum vel legnandum vel lignamen aliquod extrahendum vel exportandum de alpibus et habetetis et nemoribus dicti comunis*, senza licenza dello stesso<sup>59</sup>. Interessante il termine *habetetis*, molto probabilmente le abetaie, è uno dei pochissimi riferimenti trovati nella documentazione a proposito delle essenze arboree che nascevano nei boschi; l'unico altro riferimento è quello, molto più frequente, ai faggi.

Per il versante bolognese non ci è pervenuto nessun testo di statuto comunale medievale, per questo gli ultimi statuti che esamineremo risalgono all'età moderna: il primo è quello di Granaglione del 1717, il secondo è quello di Capugnano del 1735. Ne parliamo poiché, pur essendo così tardi, riteniamo che alcune rubriche, particolarmente quelle che riguardano la tutela delle selve comunali, ricalchino in un qualche modo norme molto più antiche, probabilmente risalenti, almeno nella loro sostanza, ai secoli medievali.

Le rubriche 24 e 25 dello statuto di Granaglione dettano precise regole per la tutela e l'affitto delle selve: la prima stabiliva che dopo il 20 giugno e prima di San Pietro, cioè prima del 29 dello stesso mese, il massaro, un consigliere e la guardia del Comune dovessero visitare i beni comunali per stendere una relazione da leggersi alla riunione del consiglio che si teneva nel giorno di San Pietro. La visita si riferiva a tutte le proprietà comunali, che consistevano nei due mulini sul Reno e sul Rio Maggiore e nelle macchie delle valli del Reno e della Randaragna. La seconda di queste due specifiche rubriche stabiliva che ogni anno, il giorno di Pasqua, si dovesse mettere all'incanto il pascolo delle due bandite della comunità, separatamente l'una dall'altra, la più grande detta Erba Grande, toponimo ancora oggi vivo, e la seconda detta Luvagliola; seguono clausole molto complesse per l'asta e l'assegnazione dei beni.

Altre rubriche cercavano di limitare le usurpazioni di beni comuni da parte di privati, segno evidente che, come nei secoli del Medioevo, accadeva spesso che qualcuno occupasse indebitamente boschi o pascoli comuni per disboscali e coltivarli privatamente. La rubrica 26 stabilisce infatti il divieto per i comunisti, cioè gli abitanti del Comune, di coltivare e tagliare, di *fare fornacioni per poi seminarvi*, e di fare legna per fare fornaci da calce nei beni comuni. Ancora una volta viene stabilito che il taglio nei boschi comuni non doveva servire per fini privatistici, ma per l'uso degli abitanti: la stessa rubrica stabilisce infatti che gli abitanti potevano *fare legna per suo uso e suo abbrugiare*. Specifico il divieto di tagliare sulle cime dei monti, una proibizione che era la conseguenza della credenza popolare secondo la quale gli alberi che si trovavano sui crinali servivano a limitare l'impeto dei venti.

La prospettiva di evitare tagli per usi privati è ribadita dalla rubrica 27, che stabilisce il divieto di fare case e casoni nei beni della comunità, una proibizione che era stata inserita in seguito a vari casi di abuso, che avevano fatto sì che *il pascolo di detti beni resta in gran parte diminuito*. L'unica eccezione si riferiva alle case già esistenti, anche se rovinate, che potevano essere ricostruite; ma anche in questo caso, al fine di evitare abusi, gli ufficiali del Comune avrebbero dovuto, di lì a poco, stendere un preciso campione. Ultima importante rubrica la 28 che ribadiva il perpetuo possesso dei beni da parte della comunità.

Lo statuto di Capugnano del 1735 è diviso in capitoli ed anche in questo testo normativo troviamo regole precise ed in alcuni casi molto singolari. Il capitolo 40, ad esempio, vieta ai *forestieri che facciano nelle Alpi Arche, Casse o altra sorta di lavori di legnami*. Un'attività che era invece, anche se con alcune limitazioni, consentita agli abitanti; questi ultimi infatti potevano recarsi nei boschi comuni per prendere un albero all'anno da utilizzare per tali lavori; se avessero avuto bisogno di altro legname avrebbero potuto tagliare altri alberi pagando al Comune il prezzo dei legnami *i quali siano però in moderata quantità*. Il capitolo 41 prescrive quanto segue: *Occorrendo ad alcuno andare nell'Alpi per farsi delle legna per suo bisogno sia tenuto e debba, tagliato che si avrà un albero, farsi tutto quello in legne e condurselo a casa, e sin tanto che non avrà fornito dette legne non possa tagliare altro albero sotto pena di lire 3 di quattrini per piede d'albero che tagliasse di più*. La regola era stata imposta per *ovviare alla rovina che*

<sup>58</sup> Gli statuti di Vernio, p. 60, rubrica XXII.

<sup>59</sup> M. Abatantuono, *Statuti, ordinamenti, leggi municipali e provvisori di Bruscoli del 1404*, in E. Stefanini, M. Abatantuono, *Dal Medioevo alla Repubblica, Bruscoli 2004*, pp. 35-78, alle pp. 75-76.

*occorre in dette Alpi, perché molti senza giudizio tagliano molti alberi e ne pigliano il fiore, poi lasciano marcire il restante. Severamente vietato era esportare fuori dal comune il legname, anche se legittimamente tagliato. Come nel caso di Capugnano era anche vietato procedere a tagli sulle crine dei monti e strascinare per li castagneti cariche di pertiche tagliate ne' monti, a riserva di una carica per proprio uso.*

*Il capitolo 42 limitavano il pascolo delle capre ai soli luoghi alpestri e sterili e men buoni, affinché si mantenghino li boschi e crescano li legnami e le Alpi non si dirupinsi dalle acque. Particolare attenzione veniva rivolta ad una zona precisa delle alpi, quella detta la Salvada, all'interno della quale a chiunque era vietato qualsiasi taglio libero, salvo il caso di coloro che conducono dal Comune beni comunali e vi hanno sopra case e abitazioni. Era invece consentito a tutti di tagliare delle vette per fare cerchie per battere il grano. L'importanza del legname tagliato nei boschi comuni è sottolineato dal fatto che veniva concesso, su licenza scritta del massaro, alli bifolchi che accadendoli possino ogn'anno tagliarsi un traino di gambole ed un altro traino di piedi da tregia e da bina.*

*Severamente vietato era anche trasformare pezzi di bosco comune in campi da coltivare; veniva infatti proibito di fare ronchi per oviare a dette ruine delle Alpi, né con ferro né con fuoco per seminare. Per ottenere appezzamenti da sfruttare si doveva versare al Comune un onesto affitto ed in caso di inadempienza il massaro e gli uomini avrebbero dovuto operare mediante la giustizia che ritornino in Comune.*